ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 98/30/CE

Art. 1

Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale

Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

Versione in vigore dal 29 giugno 2011, non più in vigore dal 15 agosto 2026 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
Estremi	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Titolo	I — Finalità e definizioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-164-2000/art-1-liberalizzazione-del-mercato-interno-del-gas-naturale/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it